



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

I giudici delle esecuzioni

premesso che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 59/2016 convertito nella legge n. 119/2016, la vendita con modalità telematiche *“si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3 bis del citato D.L.”*;

rilevato, pertanto, che le modalità telematiche di vendita trovino applicazione tanto con riferimento alle ordinanze di delega delle operazioni di vendita, quanto agli avvisi di vendita pubblicati dal professionista delegato a far data dal 10 aprile 2018;

considerato che la celebrazione delle vendite con modalità telematiche presuppone l'adozione di specifiche misure organizzative, quali la selezione di un gestore della vendita telematica, l'apertura di un apposito conto-corrente bancario su cui versare le cauzioni depositate dagli offerenti e la conseguente modifica delle ordinanze di delega emesse in data anteriore al 10 aprile 2018;

considerato che si tratta, infatti, di innovazioni normative che incidono concretamente sulle modalità di celebrazione delle vendite e che, pertanto, l'adeguamento delle ordinanze di delega non può essere affidato alle istruzioni contenute in una circolare operativa;

visto l'art. 569, comma 4, c.p.c., a norma del quale il giudice stabilisce che la vendita sia effettuata con modalità telematiche *“salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”*;

ritenuto che l'eventuale modifica delle ordinanze di delega fin qui emesse comporterebbe un aggravio nello svolgimento delle procedure esecutive pendenti, attesa la necessità di revocare i provvedimenti in precedenza adottati;

ritenuto che tali operazioni implicherebbero una dilatazione dei tempi di definizione dei suddetti giudizi, tenuto, altresì, conto dell'elevato numero di procedimenti in carico a ciascun giudice;

ritenuto quindi che un'eventuale rimodulazione delle singole ordinanze di delega si risolverebbe in un pregiudizio per gli interessi del ceto creditorio;

DISPONGONO

che, nei procedimenti in cui l'ordinanza di delega sia stata emessa in data anteriore all'11 aprile 2018, le operazioni di vendita proseguano, fino ad esaurimento delle stesse, secondo le modalità fissate con le ordinanze già emesse, fatte salve successive ed eventuali differenti determinazioni da parte di ciascun g.e. nell'ambito delle singole procedure.

Termini Imerese, 18.04.2018

I Giudici dell'esecuzione

Laura Di Bernardi
Laura Di Bernardi

Daniele Gallucci
Daniele Gallucci

Antonia Libera Oliva
Antonia Libera Oliva